VERBALE N. 3

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per l'immissione, per l'anno 2021, nei ruoli straordinari a esaurimento degli Ispettori e dei Periti di 300 Brigadieri Capo Qualifica Speciale dei ruoli Sovrintendenti.

L'anno duemilaventuno, addì 6 del mese di settembre, alle ore 10.10, negli Uffici del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri presso la Caserma "Salvo D'Acquisto" sita in Roma, si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso in titolo, costituita con decreto n. M_D GMIL REG2021 0370225 in data 17 agosto 2021 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, composta da:

▪ Gen. D.	Riccardo	GALLETTA	presidente;
▪ Col. t.SFP	Gaspare	GIARDELLI	membro;
▪ Ten.Col.	Emanuele	PAOLELLA	membro;
▪ Lgt.c.s.	Massimiliano	DE LASSALETTA	segretario,

per stabilire le modalità di attribuzione dei punteggi dei titoli previsti dal bando di concorso indetto dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto ministeriale n. M_D GMIL REG 2021 0250142 del 24 maggio 2021, dei militari concorrenti per i posti di cui all'art.1, co.1, lett. b) e c) del bando di concorso, ovvero i Sovrintendenti del ruolo Forestale (10 posti) ed i Revisori (2 posti) dell'Arma dei Carabinieri.

a. Criteri:

(1) limitatamente al punteggio per "servizio prestato nel ruolo Sovrintendenti o Revisori", non saranno valutati (pertanto, saranno oggetto di decurtazione) i periodi di non idoneità all'avanzamento, le detrazioni di anzianità subite per effetto di condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, l'aspettativa per motivi privati ed i congedi per la formazione;

(2) in relazione al punteggio incrementale previsto dal bando di concorso (allegato B) per il comando di "Stazione Carabinieri Forestale" e di altri Reparti del Comando U.F.A.A., previsto per i militari che abbiano rivestito l'incarico di "comandante" o "comandante in sede vacante" di Stazione, Posti Fissi, N.O.S. e N.O.C. del Corpo Forestale dello Stato e, dal 1° gennaio 2017, in Stazioni Carabinieri Forestali e Parco, Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità e Nuclei/Distaccamenti Carabinieri CITES, dovranno essere applicate le disposizioni di cui al f.n. 20/3 del 25 febbraio 2019 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione;

(3) per il computo del periodo di servizio prestato presso le articolazioni ordinative di cui all'allegato B, annessi 1 e 2, nel ruolo Sovrintendenti o Revisori:
- non saranno presi in considerazione i periodi trascorsi nella forza potenziale;
- relativamente ai rapporti informativi, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa precedente o successiva più favorevole al candidato;

(4) il conteggio inerente la valutazione della documentazione caratteristica avverrà a partire dall'1/01/2017 secondo i criteri di cui all'allegato B del bando. Inoltre:
- non saranno presi in considerazione i sottoelencati periodi documentati con il modello "E" (D.P.R. n. 90/2010), compilati per assenza dal servizio ed indicati nella pubblicazione n. C – 14 ed. 2004 "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi", edita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione:
  - licenze straordinarie computabili nel limite massimo di 45 gg. annui, di cui al titolo I, capitolo IV;
  - licenze straordinarie non computabili nel limite massimo di 45 gg. annui, di cui al titolo I, capitolo V;
  - congedi di maternità e paternità, di cui al titolo II, capitoli VI e VII;
  - licenza per congedo parentale, di cui al titolo II, capitolo VIII;
  - licenza per malattia del figlio, di cui al titolo II, capitolo IX;
  - riposi giornalieri della madre e del padre, di cui al titolo II, capitolo X;
  - permessi e congedi per assistere soggetti portatori di handicap, di cui al titolo II, capitolo XI;
  - diritti allo studio, di cui al titolo III, capitolo XII;

- congedo per la formazione, di cui al titolo III, capitolo XIII (legge 8 marzo 2000, n. 53 e D.P.R. 18 giugno 2002, n.164);
- permessi retribuiti, di cui al titolo IV, capitolo XIV;
- congedi per gravi motivi familiari, di cui al titolo IV, capitolo XV;
- altri permessi, riposi e benefici, di cui al titolo V, capitolo XVI;
- i periodi di aspettativa per motivi privati e per infermità temporanea, di cui rispettivamente, agli artt. 901 e 905 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, nonché sospensioni disciplinari o penali dal servizio o dall'impiego;

- per i rapporti informativi e per i periodi documentati con mod. "E", con esclusione dei soli giorni di assenza del militare dal servizio che non produrranno punteggio, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato;
- in caso di dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica, la qualifica finale da considerare deve essere quella della prima scheda valutativa, precedente o successiva, più favorevole al candidato, ad eccezione dei periodi redatti al rientro in servizio del giudicando dopo un qualsiasi tipo di assenza (malattie, congedi ecc.), che non dovranno essere conteggiati;

(5) i titoli di cui all'art.7 (all. B del bando) saranno valutati, ai fini della formazione della graduatoria, solo se posseduti e documentati alla data del 29 giugno 2021;

(6) ai fini del computo del punteggio attribuito ai sensi dell'art.7 (all. B. del bando), la data di immissione nel ruolo Sovrintendenti/Revisori è da intendersi quella relativa alla decorrenza amministrativa (data di effettiva attribuzione delle qualifiche di Vice Sovrintendente/Vice Revisore);

(7) per quanto concerne le ricompense/onorificenze elencate nell'allegato B del citato bando:
- non saranno considerati i riconoscimenti attribuiti maturati durante il servizio prestato in altra F.A.;
- saranno considerati soltanto i riconoscimenti di maggior rilevanza nei casi in cui, per lo stesso evento, siano stati concessi riconoscimenti di valore diverso dalla stessa Autorità o rilasciati da Autorità differenti;

(8) per quanto concerne gli attestati di pubblica benemerenza, saranno considerati solo quelli rilasciati quale ricompensa al valor civile (Legge 02.01.1958, n. 13) e al merito civile (Legge 20.06.1956, n. 658 e Legge 15.02.1965, n. 39); sono quindi esclusi i diplomi di benemerenza rilasciati dal Dipartimento della Protezione Civile;

(9) per quanto concerne l'attribuzione del punteggio incrementale delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, in caso di conseguimento da parte di un candidato di più decorazioni dello stesso Ordine, in analogia con quanto previsto per le decorazioni al Merito per Lunga Navigazione Marittima, Aerea e per lunga Attività Ippica, o di Lunga attività di Paracadutismo Militare, sarà attribuito il solo punteggio incrementale della decorazione di maggior rilevanza. Ciò anche in analogia con i riconoscimenti di valore relativi all'Attività di Servizio/Comando.

La Commissione Esaminatrice, per attribuire correttamente il punteggio finale, procederà alla valutazione di eventuali posizioni particolari o di problematiche emergenti comunque generate.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia:
- una per il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare;
- una per il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

La seduta è tolta alle ore 11.00 del 6 settembre 2021.

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL SEGRETARIO
Lgt. c.s. Massimiliano DE LASSALETTA

IL MEMBRO
Col. t.SFP Gaspare CIARDELLI

IL MEMBRO
Ten. Col. Emanuele PAOLELLA
Ten.Col. Emanuele Paolella

IL PRESIDENTE
Gen. D. Riccardo GALLETTA